



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O

S.A.F.
SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO

SISTEMI DI COMPLIANCE E DECRETO LEGISLATIVO 231 DEL 2001

Redigere il modello riparatore e gestire un processo per un caso concreto

Avv. Massimiliano Lissi



1- La sentenza Thyssenkrupp: senza autonomia dell'odv no al modello riparatorio.

In data 14 novembre 2011 sono state rese note le motivazioni della sentenza con cui la Seconda Corte d'Assise di Torino, il 15 aprile 2011, ha riconosciuto, per la prima volta, la responsabilità penale per il delitto di omicidio volontario, assistito da dolo eventuale, nei confronti dell'amministratore delegato dell'azienda tedesca per la morte di alcuni dipendenti dello stabilimento torinese della *Thyssenkrupp*.

(Segue) 1- La sentenza Thyssenkrupp: senza autonomia dell'odv no al modello riparatorio.

Venivano individuati quali responsabili della morte degli sfortunati lavoratori sei persone:

- 1) l'amministratore delegato e membro del Comitato Esecutivo (cd. *Board*) della *ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni s.p.a.*, con delega per la produzione e sicurezza sul lavoro, il personale, gli affari generali e legali;
- 2) il consigliere del Consiglio di Amministrazione e membro del Comitato Esecutivo (cd. *Board*) della predetta società, con delega per il commerciale ed il *marketing*;
- 3) il consigliere del Consiglio di Amministrazione e membro del Comitato Esecutivo (cd. *Board*) della predetta società, con delega per l'amministrazione, finanza controllo di gestione, approvvigionamenti e servizi informativi;

(Segue)1- La sentenza Thyssenkrupp: senza autonomia dell'odv no al modello riparatorio.

- 4) il dirigente con funzioni di Direttore dell'Area Tecnica e Servizi della predetta società, investito di competenza nella pianificazione degli investimenti in materia di sicurezza antincendio anche per lo stabilimento di Torino, luogo dell'incidente;
- 5) il direttore dello stabilimento sito in Torino;
- 6) il dirigente con funzioni di Responsabile dell'Area EAS (ecologia, ambiente e sicurezza) e di RSPP dello stabilimento sito in Torino;
- 7) L'addebito veniva, inoltre, mosso all'Ente *ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni s.p.a.*, in persona del Presidente, per violazione dell'illecito amministrativo di cui all'art. 25-*septies*, d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 dipendente dal reato di omicidio colposo aggravato.

(Segue)1- La sentenza Thyssenkrupp: senza autonomia dell'odv no al modello riparatorio.

Ragioni fondanti la condanna:

a) Quali erano gli obblighi che dovevano adottarsi? Anzitutto, l'obbligo di installare un impianto di rilevazione e spegnimento automatico sulla linea, in secondo luogo, la previsione di una procedura operativa che indicasse ai lavoratori di azionare, in caso di incendio, il cd. pulsante di emergenza.

b) I fatti contestare possono fondare la responsabilità degli imputati? I vertici ed i dirigenti della *Thyssenkrupp*, avrebbero dovuto valutare il "rischio" incendio nello stabilimento di Torino, sulle linee di ricottura e decapaggio, nella zona di entrata di quest'ultima e, quindi, prevedere ed apprestare le idonee misure tecniche per ridurre tale rischio.

(Segue)1- La sentenza Thyssenkrupp: senza autonomia dell'odv no al modello riparatorio.

c) Gli imputati erano tutti titolari di posizioni di garanzia? La *Thyssenkrupp* era dotata di un organo collegiale, indicato come *board*, al quale erano sottoposte tutte le questioni attinenti la direzione, la gestione e l'organizzazione dell'azienda. La Corte ha, dunque, affermato che **spettavano al predetto organo collegiale e non al solo amministratore delegato tutte le decisioni aziendali di ordinaria amministrazione, nonché il compito di scegliere: 1) quanto, dove e come investire il "*budget*" di cui disponeva; 2) quanto, dove e come investire anche in "sicurezza sul lavoro", anche in "prevenzione antincendi".**

(Segue)1- La sentenza Thyssenkrupp: senza autonomia dell'odv no al modello riparatorio.

d) Perché l'amministratore delegato deve rispondere di omicidio volontario? Egli, spiegano i giudici, ha indicato due fattori sui quali confidava (sperando) che nulla accadesse: 1) la presenza sulla linea 5 di Torino di un impianto antincendio a protezione della sala pompe; 2) la capacità dei suoi collaboratori di Torino.

Secondo i giudici torinesi, il primo fattore non è accettabile alla luce della profonda conoscenza dell'a.d. delle condizioni di lavoro nello stabilimento; anche l'altro fattore è privo di fondamento la preparazione dell'a.d impediscono di ritenere che potesse razionalmente "confidare" nelle capacità dei suoi collaboratori di Torino che non disponevano di alcun potere decisionale, autonomo".

(Segue)1- La sentenza Thyssenkrupp: senza autonomia dell'odv no al modello riparatorio.

Altra questione attiene alla **responsabilità della persona giuridica *Thyssen Krupp Acciai Speciali Terni S.p.A.***

L'ente, secondo la Corte, ha tratto da tale reato - *rectius*, dalla condotta omissiva che ha causato tale reato - un profitto di rilevante entità, riferendosi all'indubbio "*vantaggio*" corrispondente ad un "*rilevante profitto*" che la società ha tratto **dall'aver risparmiato** le somme necessarie per effettuare, nello stabilimento di Torino, gli indispensabili ed obbligatori interventi di "*fire prevention*", oltre che **dall'aver continuato la produzione nello stesso stabilimento**, con l'utile che ne è conseguito.

(Segue)1- La sentenza Thyssenkrupp: senza autonomia dell'odv no al modello riparatorio.

Tale profitto, secondo i giudici torinesi, riferito al reato di omicidio colposo, non deve certo essere collegato all'evento bensì alla condotta che lo ha causato. Da qui, dunque, la condanna anche per l'illecito amministrativo previsto dal d.lgs. 231/2001 e l'applicazione delle conseguenti sanzioni interdittive.

(Segue)1- La sentenza Thyssenkrupp: senza autonomia dell'odv no al modello riparatorio.

Ai fini della **riduzione** della sanzione l'art. 12, comma 3, d.lgs. 231/2001, prevede la riduzione della sanzione pecuniaria nel caso concorra, oltre al sopra ritenuto **risarcimento del danno**, anche la circostanza che, **prima dell'apertura** del dibattimento, sia stato **adottato e reso operativo "un Modello Organizzativo idoneo a prevenire reati della stessa specie di quello verificatosi"**.

Segue) 1- La sentenza Thyssenkrupp: senza autonomia dell'odv no al modello riparatorio.

La Corte ha ritenuto che, tale "*modello*" non fosse stato, nell'arco temporale dall'evento all'apertura del dibattimento, efficacemente attuato.

Quanto affermato emerge proprio dalla nomina, quale membro dell'Organismo di Vigilanza di cui all'art. 6, lett. *b*) - Organismo di Vigilanza che, secondo la legge, deve essere "*dotato di autonomi poteri di vigilanza e di controllo*", allo scopo di implementare tale organismo con un membro "*competente*" in materia antinfortunistica : senza neppure preoccuparsi - sindacando la Corte tale scelta, qualificandola come "*superficiale e poco attenta*" - del fatto, evidente, che il membro deputato ad efficacemente vigilare sull'adozione del "*modello*" in materia antinfortunistica era lo stesso dirigente del settore ecologia, ambiente e sicurezza.

Segue) 1- La sentenza Thyssenkrupp: senza autonomia dell'odv no al modello riparatorio.

La conclusione della sentenza *Thyssen* è, quindi, inequivocabile:
senza autonomia dell'OdV nessun esonero di responsabilità può esservi per l'Ente.

In data 28 febbraio 2013, la Corte d'Assise d'Appello di Torino ha riformato la condanna di primo grado nei confronti dell'amministratore delegato della Thyssenkrupp riducendo la pena a 10 anni di reclusione per omicidio colposo.

La Corte ha ridotto le pene anche agli altri imputati per omicidio ed incendio colposo (con colpa cosciente).

La Corte ai sensi dell'art. 544 c.p.p. provvederà al deposito della motivazione della sentenza entro 90 giorni dalla lettura del dispositivo.

Non resta che attendere.

2- Caso Truck center (Tribunale di Trani-Molfetta, sent. 11.01.2010).

FS Logistics commissiona a La Cinque biotrans, che a sua volta subappalta a Truck center, la pulizia di cisterne di zolfo.

Le tre Società vengono condannate per illecito amministrativo dipendente dal reato di omicidio colposo commesso con violazione delle norme antfortunistiche per la morte di quattro lavoratori, durante la pulizia di un tank container, dovuta alle esalazioni di acido solfidrico liberati da residui di zolfo presenti nel tank container stesso entrati a contatto con l'acqua.

Modello Organizzativo e reati in materia antinfortunistica.

Il giudice evidenzia come il sistema introdotto dal Decreto imponga alle imprese di adottare un modello organizzativo diverso e ulteriore rispetto a quello previsto dalla normativa antfortunistica, che si differenzia da una mera valutazione dei rischi.

(Segue)-2 Caso Truck center (Tribunale di Trani-Molfetta, sent. 11.01.2010).

La finalità del modello organizzativo sono quindi quelle di controllo sul sistema operativo, onde garantirne la continua verifica e l'effettività, ed il modello è rivolto non tanto ai soggetti esposti al pericolo di infortunio, bensì principalmente a coloro che, in seno all'intera compagine aziendale, sono esposti al rischio di commettere reati colposi, sollecitandoli ad adottare standard operativi e decisionali predeterminati, in grado di evitare gli eventi morte e lesioni.

Si tratta fondamentalmente di un controllo di secondo livello, che va a disciplinare le modalità con cui il sistema di sicurezza deve essere implementato e controllato (ad es. stabilendo come effettuare la valutazione dei rischi o le modalità delle verifiche), ed è volto ad evitare non solo gli incidenti, ma anche che i soggetti con la responsabilità gestionale versino in ipotesi di reato.

(Segue)-2 Caso Truck center (Tribunale di Trani-Molfetta, sent. 11.01.2010).

Profili di colpa

- a) Dipendenti e apicali di tutte e tre le Società coinvolte **non hanno consegnato o non hanno richiesto la scheda dati sicurezza relativa al materiale trasportato**, impedendo così che fossero resi noti i rischi collegati alla sostanza (sul punto, viene inoltre rilevato che il modello organizzativo di FS Logistics non prevede misure atte ad evitare rischi per lavoratori dipendenti da terzi);
- b) la ditta committente e quella appaltatrice, inoltre, hanno affidato in subappalto a Truck center un incarico per il quale la stessa **non era munita dei titoli prescritti dalla legge** e comunque idonee capacità tecniche e professionali.
- c) Truck center **non disponeva di un DVR adeguato per la specifica attività di bonifica dei container**,
- d) **i dipendenti non erano dotati di DPI quali respiratori e imbragature** per consentire l'istantanea risalita dal container in caso di pericolo;

(Segue)-2 Caso Truck center (Tribunale di Trani-Molfetta, sent. 11.01.2010).

- e) **non era stata ridotta al minimo la loro esposizione** ai rischi derivanti dalle condizioni dell'ambiente di lavoro;
- f) e **non erano stati informati e formati** in relazione alla specifica attività di bonifica ed ai rischi connessi alla stessa.

(Segue)-2 Caso Truck center (Tribunale di Trani-Molfetta, sent. 11.01.2010).

Interessi e vantaggio delle Società.

FS Logistics aveva interesse a bonificare il più velocemente possibile le cisterne, traendo contestualmente vantaggio dal risparmio dei costi di una complessa ricerca dell'impresa più idonea per l'incarico di bonifica, nonché di un lavoro che sarebbe stato più costoso se svolto da una impresa effettivamente specializzata.

L'interesse di La Cinque Biotrans è stato rinvenuto dal giudice nell'aver ottenuto l'importante commessa – per i rischi della quale la Società stessa non era organizzata, tanto da subappaltare a Truck Center – di bonifica dei tank container. La Società ha inoltre ottenuto il vantaggio economico rappresentato dal corrispettivo ottenuto per il trasporto delle cisterne dallo scalo ferroviario fino all'impianto di Truck center, nonché per il viaggio di ritorno.

(Segue)-2 Caso Truck center (Tribunale di Trani-Molfetta, sent. 11.01.2010).

L'interesse di Truck Center è stato identificato ancora nell'aver ottenuto un'importante commessa, mentre il vantaggio per la Società risiede nel risparmio dei costi inerenti la dotazione dei lavoratori di DPI, la formazione degli stessi sui rischi chimici, l'ottenimento delle autorizzazioni prescritte dalla legge per lo svolgimento dell'attività di bonifica e la valutazione dei rischi chimici.